



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Accertamento fiscale firmato da un falso dirigente: come tutelarsi?

Autore: Redazione | 19/03/2017



Ho ricevuto un accertamento dell'Agenzia delle Entrate; ho scoperto che era stato firmato da un dirigente decaduto. Il termine per impugnare è decorso. C'è un modo per sancire l'illegittimità dell'intero accertamento?

Prima di rispondere al quesito, la normativa in tema di **accertamento con adesione** è contenuta nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 intitolato «Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione

giudiziale».

L'accertamento con adesione è un accordo a cui il **contribuente** e l'ente impositore giungono al fine di prevenire una lite giudiziale. In base a tale accordo le parti concordano, nei limiti ed alle condizioni consentite dalla legge, il pagamento di una somma percentualmente ridotta rispetto a quella originariamente dovuta al fine di premiare il contribuente che, così facendo, evita le lungaggini ed i costi di un processo. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio **[1]**. In altre parole, il legislatore ha sancito un divieto esplicito di impugnabilità dell'accertamento con adesione il quale, una volta stipulato tra le parti, diviene intangibile.

Sul punto è intervenuta a pronunciarsi anche la Suprema Corte di Cassazione in merito alla vicenda di un contribuente che, dopo aver firmato un accertamento con adesione, scopriva l'esistenza di documenti nuovi attestanti un minor debito tributario rispetto a quello pagato e presentava richiesta di rimborso. Gli Ermellini, nel caso di specie, hanno ritenuto che il fisco non è obbligato a rimborsare le somme pagate dal contribuente anche se, successivamente al raggiungimento dell'accordo, questi riesca a dimostrare la non debenza dell'intero tributo o di parte di esso. La motivazione posta alla base della decisione del Supremo Consesso si fonda sulla ragion d'essere dell'istituto che se per un verso ha natura premiale per il contribuente (il quale beneficia di uno "sconto" sulla somma dovuta), dall'altro lato soddisfa l'interesse pubblico all'immediata acquisizione delle somme risultanti dall'accordo. Di conseguenza, la presentazione di un'istanza di rimborso si tradurrebbe in una forma d'impugnazione dell'accertamento che, secondo la Cassazione, è inammissibile. Il principio appena enunciato si applica a qualunque ipotesi di impugnabilità per vizio dell'accordo comprese le ipotesi di illegittimità.

In conclusione, l'accertamento per adesione sottoscritto dalla lettrice non è in alcun modo impugnabile stante l'acquisito carattere di definitività ed intangibilità dello stesso. Tuttavia è possibile presentare un'**istanza in autotutela** al fine di segnalare all'ente pubblico il vizio dal quale è affetto l'atto presupposto e di conseguenza anche l'accertamento, così stimolando un eventuale annullamento dell'accordo da parte del fisco. "Eventuale" poiché la pubblica amministrazione non è tenuta a procedere all'annullamento del debito tributario anche qualora si accertasse che la firma apposta sull'atto impositivo è riconducibile ad uno dei falsi

dirigenti stante l'intangibilità dell'accertamento con adesione.

*Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Giovanna Pangallo***

Note

[1] Art. 2, co. 3, d. lgs. n. 218 del 19.06.1997.